



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023 composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Adriana LA PORTA	Consigliere
Giuseppe GRASSO	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario - relatore
Giuseppe VELLA	Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), concernente *Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 148-bis, rubricato *Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*;

E
Comune di Sant'Agata Li Battiati
Comune di Sant'Agata Li Battiati
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002082/2023 del 02/02/2023
Firmatario: TATIANA CALVITTO, SALVATORE PILATO, BORIS RASURA

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e 167, e il comma 610, per il quale «[l]e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti»;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 31 marzo 2021, avente ad oggetto “*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto della gestione 2020*”;

VISTE le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore (prot. n. 631 del 23 gennaio 2023);

VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 15 del 27 gennaio 2023 di convocazione e composizione della Sezione per l’odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Tatiana Calvitto

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

FATTO E DIRITTO

A norma delle previsioni contenute nell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, «[a]i fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione (c.d. “questionario”) sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, predisposta in conformità ai criteri e alle linee-guida periodicamente definiti dalla Corte dei conti.

L’adempimento in questione si pone in rapporto di stretta funzionalità rispetto alle fondamentali funzioni esercitate dalla Corte dei conti in merito all’esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, per «la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità

dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» (art. 148-bis, comma 1, del TUEL), con estensione dell'attività di accertamento dei documenti consuntivi anche ai rapporti di partecipazione detenuti in società controllate e in quelle cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali (art. 148-bis, comma 2, del TUEL).

In riferimento a tale previsione normativa, questa Sezione ha posto in evidenza come *«l'omessa compilazione della summenzionata relazione costituisce violazione di un preciso obbligo compromettendo l'esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile. L'inadempimento dell'organo di revisione potrebbe peraltro giustificare la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; va infatti considerato che la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull'operato del revisore» (ex multis, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 46/2019/PRSP; Sezione di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 24/2022/PRSE).*

Con la deliberazione n. 166/2018/INPR, con specifico riferimento all'organo di revisione dell'ente locale, è stato inoltre osservato che *«lo stesso, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente. Depono in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che ne suggerisce l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione. Il tutto in coerenza con il sistema dei controlli interni delineato dal d.l. n. 174/2012, che attribuisce all'organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento».*

L'art. 240 del TUEL, relativo alla responsabilità dell'organo di revisione, prevede che i revisori *«adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario»* e, pertanto, il mancato invio dei questionari di che trattasi o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-

finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti (Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 116/2020/PRSP).

Ciò premesso, con riferimento al Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT), si rileva che:

- con nota prot. n. 9219 del 22 ottobre 2021, questa Sezione di controllo ha comunicato al legale rappresentante e all'organo di revisione l'approvazione della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 31 marzo 2021, concernente le *Linee guida* cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020, ai fini della compilazione del questionario e della sua trasmissione entro 30 giorni dalla ricezione della predetta nota o dall'approvazione del documento contabile, se successiva;

- in data 12 ottobre 2021, è stato pubblicato l'avviso *on-line* sulla citata piattaforma, destinato a tutti gli organi di revisione contabile degli Enti locali della Regione siciliana, concernente l'apertura del periodo regionale per la compilazione del questionario consuntivo per l'esercizio 2020;

- con riguardo alle citate *Linee guida*, alla data odierna non è pervenuto, attraverso la piattaforma FitNet-Con.TE, il questionario compilato dall'organo di revisione economico-finanziaria concernente il rendiconto dell'esercizio 2020, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 7 settembre 2021;

- in data 17 febbraio 2022, a mezzo del citato applicativo, è stata inviata una comunicazione di sollecito cui l'organo di revisione non ha dato riscontro, con conseguente protrazione della situazione di inadempimento sino alla data odierna;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana

ACCERTA

l'omessa trasmissione della relazione prevista dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 da parte dell'Organo di revisione del Comune di Sant'Agata Li Battiati con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020;

INVITA

il Comune di Sant'Agata Li Battiati all'adozione dei provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione della suddetta relazione da parte dell'Organo di revisione e per il successivo invio a questa Sezione regionale di controllo, comunicando le misure sollecitatorie adottate;

DISPONE

che l'Organo di revisione depositi, entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della presente deliberazione, la relazione di cui alla parte motiva, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalle richiamate *Linee Guida*;

ORDINA

a) che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata:

- al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Sant'Agata Li Battiati;
- al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, anche ai fini delle valutazioni di propria ed esclusiva competenza di cui all'art. 235, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000;
- all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle autonomie locali, per i profili di competenza;

b) che l'Ente ponga in essere quanto necessario, al fine di informare del predetto inadempimento l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente;

c) che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione "*Amministrazione Trasparente*").

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023.

L'ESTENSORE

Tatiana Calvitto

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria in data
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE